

Ai gentili clienti
Loro sedi

Pagamento delle imposte: modifica delle scadenze

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che la Legge di conversione del D.L.22.10.2016 n. 193 ha introdotto **nuovi termini per il versamento delle imposte**. In particolare, sono stati modificati i termini per i versamenti: i) **del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP**, previsti dall'art. 17 del DPR 435/2001; ii) **del saldo IVA**, previsti dagli artt. 6 e 7 del DPR 542/99. Nei confronti delle **persone fisiche, delle società di persone e dei soggetti equiparati** (es. studi professionali associati), le **nuove scadenze sono stabilite**: i) **al 30 giugno**, invece del giorno 16, senza la maggiorazione dello 0,4%; ii) **al 30 luglio**, invece del giorno 16, **con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo**. In relazione ai **soggetti IRES**, i versamenti **devono** invece **essere effettuati entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta e non entro il giorno 16, ferma restando la possibilità di differire il versamento di 30 giorni**, con la maggiorazione dello 0,4%. In relazione a **tutti i contribuenti**, **restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP, stabiliti al 30 novembre**, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES "solari", ovvero **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta**, per i soggetti IRES "non solari". **Le suddette modifiche** dei termini di versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi **si "riverberano" anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati** (es. addizionali IRPEF, addizionali e maggiorazioni IRES, imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014, ecc.). **Nulla cambia**, invece, in relazione **ai versamenti che "non seguono" i termini delle imposte sui redditi** (es. IMU e TASI, imposta sostitutiva per l'affrancamento delle

partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa ecc.) Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 **interessano anche i termini di versamento del saldo IVA**, anche per effetto **dell'abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA**. **Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento si applicano a decorrere dall'1.1.2017.**

Premessa

La Legge di conversione del D.L. 22.10.2016 n. 193 introduce, **con decorrenza 1.1.2017, nuovi termini per il versamento delle imposte**, attraverso una sostanziale modifica dell'art. 17, co.1 del D.P.R: n. 435/2001 rubricato "*Razionalizzazione dei termini di versamento*".

OSSERVA

Le finalità **dell'intervento sono quelle di:**

- **abolire il c.d. "tax day" del 16 giugno;**
- **prevedere a regime un differimento dei termini di versamento**, in modo da evitare la proroga annuale che si è verificata negli ultimi anni;
- **coordinare il versamento del saldo IVA con l'abolizione della dichiarazione unificata.**

Le nuove disposizioni in materia di termini di versamento **si applicano a decorrere dall'1.1.2017.**

VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI UNICO E IRAP

Con l'art. 7-quater co. 19-20 del DL 193/2016 convertito, **sono stati modificati i termini per i versamenti del saldo e del primo acconto derivanti dai modelli UNICO e IRAP**, previsti dall'art. 17 del DPR 435/2001.

CASISTICA	Termini di versamento in vigore sino al 31.12.2016	Termini di versamento a decorrere dal 1.1.2017
Versamento del saldo IRPEF e IRAP da parte di persone fisiche, società di persone e società semplici	Entro il 16.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.	Entro il 30.6 dell'anno di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

<p>Versamento del saldo (I acconto) IRPEF e IRAP da parte di società di persone e società semplici in caso di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione</p>	<p>Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p>	<p>Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p>
<p>Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali</p>	<p>Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p>	<p>Entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p>
<p>Versamento del saldo (I acconto) IRES e IRAP da parte delle società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Entro l'ultimo giorno il giorno 16 successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p>	<p>Entro l'ultimo giorno successivo a quello di approvazione del bilancio. Se quest'ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p>

OSSERVA

In relazione a tutti i contribuenti, **restano fermi i termini per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte derivanti dai modelli UNICO e IRAP**, stabiliti:

- **al 30 novembre**, per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati (es. studi professionali associati), nonché i soggetti IRES "solari";
- **entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta**, per i soggetti IRES "non solari".

Conguagli derivanti dai modelli 730

Rimangono invariate le modalità di effettuazione, da parte dei sostituti d'imposta, **dei conguagli derivanti dai modelli 730**.

OSSERVA

I nuovi termini di versamento rilevano invece **in relazione ai contribuenti che possono presentare il modello 730 in mancanza di un sostituto d'imposta** che possa effettuare i conguagli; in tal caso, infatti, **i versamenti derivanti dal modello 730 devono essere effettuati entro i termini stabiliti per i versamenti derivanti dal modello UNICO delle persone fisiche.**

VERSAMENTI CHE "SEGUONO" GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Le suddette **modifiche dei termini di versamento** del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi **si "riverberano" anche in relazione ai versamenti le cui scadenze sono ad essi collegati** (es. addizionali IRPEF, addizionali e maggiorazioni IRES, imposte sostitutive per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014, ecc.)

VERSAMENTI CHE "SEGUONO" GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Addizionali IRPEF

Addizionali e maggiorazioni IRES

Determinate imposte sostitutive (es. per i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. "contribuenti minimi" o il regime fiscale forfettario ex L. 190/2014)

Capital gain in "regime di dichiarazione"

Imposte patrimoniali dovute dalle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all'estero (IVIE e/o IVAFE)

Contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui

Contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate

Contributi dovuti alla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri

Diritto annuale alle Camere di commercio

OSSERVA

Per quanto riguarda il versamento **della "cedolare secca sulle locazioni"**,

- i **nuovi termini sono sicuramente applicabili in relazione al versamento del saldo;**
- per quanto riguarda **il versamento del primo acconto**, invece, **la specifica disciplina prevede espressamente i termini del 16 giugno o del 16 luglio** (con la maggiorazione dello 0,4%), senza un rinvio alla disciplina di versamento degli acconti IRPEF; tuttavia, da un punto di vista sistematico, **appare evidente la volontà di stabilire termini per il versamento della cedolare secca "allineati" a quelli dell'IRPEF;** sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali.

VERSAMENTI CHE "NON SEGUONO" I TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Nulla cambia, invece, in relazione **ai versamenti che "non seguono" i termini delle imposte sui redditi** (es. IMU e TASI, imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa ecc.)

VERSAMENTI CHE "NON SEGUONO" GLI STESSI TERMINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

Versamenti IMU e della Tasi

Versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate e dei terreni, posseduti al di fuori dell'ambito d'impresa

Versamenti delle imposte sostitutive per le assegnazioni agevolate di beni ai soci o la trasformazione in società semplice

Versamenti dell'imposta sostitutiva per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali degli imprenditori individuali

VERSAMENTO DEL SALDO IVA

Le modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 22.10.2016 n. 193 **interessano anche i termini di versamento del saldo IVA**, anche per effetto **dell'abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA**. In relazione al versamento del saldo IVA:

- **da una parte**, viene confermata, come regola generale, **la scadenza del 16 marzo**;
- dall'altra, **viene prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto** dal nuovo art. 17 del DPR 435/2001 **per il versamento delle imposte dirette**, maggiorando le somme **da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo**.

OSSERVA

Quest'ultima possibilità, infatti, era collegata alla presentazione della dichiarazione unificata, che presupponeva la presenza di un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare ai fini delle imposte dirette. In relazione alla nuova disciplina, **dovrà essere chiarito se la possibilità di differimento del versamento del saldo IVA è applicabile anche da parte dei soggetti "non solari"**, dato che ai fini IVA **il periodo d'imposta è sempre coincidente con l'anno solare**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO